



FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI MEDICINA GENERALE

Settore Continuità Assistenziale – Provincia di Crotone

88900 CROTONE – Via 1[^] trav. Marinella, 27

Tel. 0962/20717

Il Segretario Provinciale

Dott. Francesco Colosimo

Crotone 26 gennaio 2009

Al Direttore Generale
dell' A.S.P. n. 5 di Crotone

Ai Medici Competenti
dell' A.S.P. n. 5 di Crotone

Oggetto: convocazioni a visita medica dei Medici di Continuità Assistenziale.

Con la presente, la scrivente organizzazione sindacale chiede chiarimenti in merito alle convocazioni a visita medica dei Medici di Continuità Assistenziale, in considerazione delle norme contenute nella **legge 626/94, citata nella lettera di convocazione**, e delle altre norme delle leggi vigenti. In particolare si rileva che:

L'art. 2 della 626/94 così recita:

Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

a) **lavoratore**: persona che presta il proprio lavoro alle **dipendenze di un datore di lavoro**, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale.

Va precisato che i medici di Continuità Assistenziale sono **convenzionati e non dipendenti**, tuttavia, consideriamo l'ulteriore normativa.

L'art. 5 della legge 300/70 (accertamenti sanitari), così recita:

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. **Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.**

L'art. 5 della L. 300/70 che si riporta per esteso è considerata la principale norma che **limita la possibilità per il datore di lavoro, e dunque per il medico competente che dal datore di lavoro viene nominato, di eseguire accertamenti sanitari**. Da un'attenta lettura dell'articolato si evince che lo stesso non si limita a vietare gli accertamenti sanitari ma indica la facoltà di far eseguire detti accertamenti da parte di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In altre parole pone dei limiti al medico competente nell'eseguire le viste mediche, limiti ulteriormente specificati dallo stesso D. Lgs. 626/94.

Anche alla luce della più recente normativa raccolta nel T.U. n. 81/08 emergono alcune considerazioni che rafforzano i dubbi sulla correttezza della procedura messa in atto dai Medici Competenti aziendali. Infatti, si evince chiaramente che:

- Il «medico competente» **collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro **ai fini della valutazione dei rischi** ed è nominato dallo stesso **per effettuare la sorveglianza sanitaria** e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- Art 2 comma 1 lettera m) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, **in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa**;
- (il medico competente) programma ed **effettua la sorveglianza sanitaria** di cui all'art. 41 **attraverso protocolli Sanitari definiti in funzione dei rischi specifici** e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- 3. **Le visite mediche** di cui al comma 2 **non possono essere effettuate**:
 - a) in fase preassuntiva;
 - b) per accertare stati di gravidanza;
 - c) **negli altri casi vietati dalla normativa vigente**.
- 4. **Le visite mediche** di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche **mirate al rischio ritenute necessarie dal medico competente**. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Pertanto la sorveglianza sanitaria **NON** deve includere accertamenti sanitari:

1. *Finalizzati a verificare il possesso di particolari requisiti e non correlati ai rischi cui il lavoratore è esposto;*
2. *su richiesta del datore di lavoro per controllare l'idoneità fisica o le assenze per infermità del lavoratore.*

Data la particolare tipologia di lavoro in Continuità Assistenziale (ma vale anche per tutta la medicina convenzionata: medici di famiglia, pediatri di l. s., specialisti ambulatoriali) tutta la fattispecie riguardante la materia è prevista dall'A. C. N..

Fatto questo breve excursus, si chiede risposta scritta ai seguenti quesiti:

- Chi ha richiesto queste visite mediche?
- Per quale fine sono state richieste?
- Tali visite mediche sono previste per tutti i medici convenzionati?
- Quale protocollo sanitario è stato definito e in funzione di quale rischio specifico?

Certa di sollecita, esauriente e chiarificatrice risposta, la F.I.M.M.G. – C.A., porge Cordiali Saluti.

***Il Segretario Provinciale
Dott. Francesco Colosimo***